

	<p><i>Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale</i></p>	<p>documento</p> <p>MODULO</p> <p>M.0202 Ed.02 Rev.01</p>
<p>Titolo:</p> <p style="text-align: center;"><i>REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE Reg. CE 834/07 e Reg. CE 889/08 e s.m. e i</i></p>		

INDICE

1. PREMESSA.....	2
2. PRESCRIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI	3
3. RICHIESTA D'INGRESSO NEL SISTEMA DI CONTROLLO	4
4. CONDUZIONE DELLA VALUTAZIONE DOCUMENTARIA E DELLA VERIFICA ISPETTIVA.....	7
5. ATTESTATO DI IDONEITA' AZENDALE	7
6. CERTIFICAZIONE ED ETICHETTATURA DEI PRODOTTI OTTENUTI CON METODO DI AGRICOLTURA BIOLOGICA.....	10
7. USO DEI MARCHI "ICEA"	13
8. ESTENSIONE DEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE	13
9. MODIFICHE ALLE REGOLE DEL SISTEMA DI CONTROLLO DI ICEA	14
10. OBBLIGHI DEGLI OPERATORI CONTROLLATI.....	14
11. OBBLIGO DI CESSAZIONE DELL'USO DELLA CERTIFICAZIONE	15
12. PROCEDURE DI SORVEGLIANZA.....	16
13. SANZIONI.....	17
14. RECLAMI.....	21
15. RICORSI.....	21
16. RISERVATEZZA	22
17. ATTIVITA' DI CONTROLLO E PROVA.....	22
18. PUBBLICAZIONE DEL SISTEMA DI CERTIFICAZIONE ICEA	22
19. SCHEMA DI CERTIFICAZIONE	24

Redazione RSC	Verifica RAQ	Verifica CNC	Approvazione CDA	Tipo di revisione	Data	Pagina/e	Ed.	Rev.e
Ruzzi F.	Pulga A.	Bandieri R.	Paparella G.	Nuova edizione	28.04.05		02	00
Ruzzi F.	Razionale V.	Bandieri R.	Paparella G.	Revisione	31.12.08		02	01

Il presente documento distribuito in forma controllata, è una copia conforme all'originale.

La versione originale, con le firme degli organi competenti, è depositata presso l'Ufficio Nazionale di ICEA in Bologna.

ICEA	M.0202	REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE Reg CE 834/07, Reg. CE 889/08 e s.m. e i	Ed.02 Rev.01 del 31.12.08
------	--------	---	---------------------------

1. PREMESSA

L'Istituto per la Certificazione Etica ed Ambientale di seguito denominato **ICEA** è il Consorzio senza scopo di lucro costituito ai sensi degli artt. 2612 seg. c.c. tra associazioni ed enti che operano nel campo delle attività connesse con lo sviluppo durevole, etico e compatibile con l'ambiente.

Il consorzio è stato fondato da AIAB (Associazione Italiana per l'Agricoltura Biologica), Banca Popolare Etica, Demeter (Associazione per la tutela della qualità biodinamica in Italia), ANAB (Associazione Nazionale Architettura Biologica) e ACU (Associazione Consumatori Utenti) con l'obiettivo di offrire un servizio di certificazione secondo i principi di indipendenza, trasparenza, terzietà, imparzialità e competenza in grado di accrescere la fiducia dei fornitori e dei clienti nei confronti del prodotto certificato attestando la rispondenza del prodotto a norme volontarie o cogenti di prodotto.

La sede legale del Consorzio è in Bologna Via Nazario Sauro 2.

Tutti i documenti e le norme di riferimento citati nel presente regolamento, compresi lo Statuto e l'organigramma del Consorzio sono disponibili in copia, presso le sedi ICEA e sul sito web www.icea.info

L'attività di controllo e certificazione viene effettuata a favore degli operatori italiani o di Paesi terzi che producono, condizionano, trasformano, immagazzinano e commercializzano prodotti vegetali e/o animali secondo il metodo dell'agricoltura biologica e viene applicata ai siti produttivi e/o unità di produzione sottoposte al controllo.

ICEA, a tutti gli operatori che garantiscono il rispetto del Reg. CE 834/07, Reg. CE 889/08 e successive modifiche ed integrazioni e del presente "Regolamento per la certificazione", autorizza l'apposizione, sulle produzioni ottenute, delle diciture di conformità e dei logo previsti dalla normativa vigente in materia di agricoltura biologica e dal "Regolamento uso dei logo ICEA e pubblicità della certificazione".

Il sistema di certificazione si basa sull'audit ed approvazione del sistema di gestione e controllo del processo produttivo messo in atto dall'operatore richiedente per l'ottenimento delle produzioni biologiche; seguito da una sorveglianza continua, effettuata attraverso la verifica periodica della conformità dei processi e prove di controllo su campioni prelevati sia dal mercato sia dai luoghi di produzione e/o trasformazione.

Lo scopo del presente schema di certificazione è quello di dare, attraverso una valutazione iniziale e successive verifiche di sorveglianza, un'assicurazione indipendente con adeguato livello di fiducia, che le produzioni certificate siano conformi ai requisiti richiesti dalla normativa cogente vigente in materia di produzioni ottenute con metodo biologico (Reg. CE 834/07, Reg. CE 889/08 e successive modifiche ed integrazioni) e dal presente Regolamento per la certificazione (M.0202)

ICEA, sul territorio italiano, esercita le sue attività con personale e documenti in lingua italiana.

Per le attività di controllo e certificazione all'estero, ICEA si impegna ad operare (quando necessario) in lingua inglese o comunque nella lingua conosciuta dalla popolazione locale, riservandosi la possibilità di utilizzare traduttori ed interpreti accettati e ritenuti capaci e preparati anche dall'operatore controllato.

I documenti di certificazione sono tutti emessi in versione bilingue (italiano/inglese) e, su richiesta dell'operatore, possono essere tradotti nella lingua ufficiale del Paesi dello stesso.

L'attività di controllo e certificazione svolta da ICEA viene finanziata mediante le tariffe di controllo richieste agli operatori. Tali tariffe vengono definite in funzione dei seguenti parametri: dimensioni e tipologia di attività, orientamento e numero di unità produttive o, comunque, con criteri tali da garantire la copertura dei costi sostenuti per l'attività di controllo e certificazione.

ICEA	M.0202	REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE Reg CE 834/07, Reg. CE 889/08 e s.m. e i	Ed.02 Rev.01 del 31.12.08
------	--------	---	---------------------------

2. PRESCRIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

- a) La richiesta di ingresso al Sistema di Controllo ICEA può essere inoltrata senza alcuna limitazione o discriminazione degli operatori che, in conformità alla normativa vigente, producono, preparano, immagazzinano, distribuiscono e importano prodotti rientranti nel campo di applicazione del Reg. CE 834/07, del Reg CE 889/08 e successive modifiche ed integrazioni.
- b) ICEA si impegna ad applicare anche presso i suoi uffici locali le procedure vigenti e le specifiche di spesa, stabilite sulla base delle linee guida tariffarie vigenti, garantendone l'uniformità di applicazione.
- c) La richiesta di controllo e certificazione non comporta all'Operatore l'obbligo di dover utilizzare altri servizi di ICEA.
- d) La richiesta di controllo e certificazione non comporta all'Operatore l'obbligo di doversi associare al Consorzio ICEA e a qualsiasi ente ad esso correlato.

2.1 Prodotti ottenuti con metodo biologico

I prodotti agricoli vegetali e animali (trasformati e non), lieviti, mangimi, mangimi composti per animali, materie prime per mangimi e prodotti dell'acquacoltura, ottenuti secondo le norme internazionali e nazionali vigenti in materia di produzione con metodo biologico rientranti nel campo di applicazione del Reg. CE 834/07, Reg. CE 889/08 e successive modifiche ed integrazioni.

ICEA, in conformità a quanto previsto dal RT 16 Sincert (www.sincert.it), ha stabilito degli standard analitici di riferimento per i prodotti dell'agricoltura biologica riportati nella "Linea guida Standard di prodotto".

Tale linea guida definisce:

- a) i requisiti considerati per la definizione delle caratteristiche analitiche dei prodotti dell'agricoltura biologica in base al Reg. CE 834/07, Reg. CE 889/08 e s.m. e i.
- b) i limiti critici (quantità massime di residui) ed i riferimenti normativi, che devono essere rispettati per la conformità dei prodotti al Reg. CE 834/07, Reg. CE 889/08 e s.m. e i in particolare *"Per i prodotti agricoli vegetali e animali non indicati in modo specifico negli allegati 2, 3 e 4, esclusi quelli rientranti nelle ipotesi di cui ai commi successivi, è tollerato un residuo delle sostanze attive elencate negli allegati 2, 3 e 4 o delle sostanze attive revocate, non superiore a 0,01 mg/kg¹".*

2.2. Operatori che possono richiedere la certificazione dei prodotti ottenuti con metodo biologico

A. AZIENDE DI PRODUZIONE

Devono intendersi aziende di produzione le:

- aziende agricole di produzione vegetale e/o zootecnica o di animali da acquacoltura o di lieviti (P o PZ);
- aziende agricole di produzione che condizionano e/o trasformano e/o commercializzano ai sensi della normativa vigente, prevalentemente materie prime di propria produzione (PT o PZT);

B. AZIENDE DI PREPARAZIONE-INDUSTRIE ALIMENTARI (COMMERCIALIZZAZIONE) (T)

Operatori che, in conformità alla normativa vigente in materia di produzioni agroalimentari, effettuano operazioni di conservazione e/o di trasformazione e/o distribuzione di prodotti agricoli, compresa la macellazione e il sezionamento per i prodotti animali, il condizionamento, il

¹ Relativamente ai fitofarmaci **non ammessi** dall'allegato II del Reg. CE 889/08, per residui compresi tra il limite di rilevanza del metodo e 0,010 mg/Kg dovrà essere comunque valutata la causa dell'evento da parte dell'Operatore.

ICEA	M.0202	REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE Reg CE 834/07, Reg. CE 889/08 e s.m. e i	Ed.02 Rev.01 del 31.12.08
------	--------	---	---------------------------

magazzinaggio, la distribuzione, e/o l'apporto di modifiche all'etichettatura relativamente alla presentazione del metodo biologico.

Rientrano in questa categoria anche le industrie mangimistiche, l'attività di ristorazione e la vendita al dettaglio di prodotto sfusi e/o preincartato o la commercializzazione ovvero tutte le operazioni previste dal Reg CE 834/07, Reg. CE 889/08 e s.m. e i

C. RACCOGLITORI DEI PRODOTTI SPONTANEI

Operatori che raccolgono prodotti vegetali commestibili che crescono naturalmente nelle aree naturali, nelle foreste e nelle aree agricole così come stabilito dall'art 12, § 2 del Reg CE 834/07 e, per l'Italia, dall'art. 8 comma 1 del D.L.vo 220/95.

D. AZIENDE CHE IMPORTANO DA PAESI TERZI

Operatori che importano prodotti ottenuti con metodo biologico da Paesi Terzi (extra U.E.) secondo le procedure dell'art. 32 e dell'art. 33 del Reg CE 834/07.

E. AZIENDE CHE OPERANO IN PAESI TERZI

Devono intendersi aziende:

- di produzione vegetale e/o zootecnica e/o di animali da acquacoltura e/o lieviti e raccoglitori di prodotti spontanei;
- agricole di produzione che condizionano e/o trasformano e/o commercializzano prevalentemente materie prime di propria produzione;
- operatori che, in conformità alla normativa vigente nei paesi di origine ed in ambito internazionale effettuano operazioni di import-export di prodotti agroalimentari;
- operatori che, in conformità alla normativa vigente in materia di produzioni agroalimentari, effettuano:
 - operazioni di conservazione e/o di trasformazione di prodotti agricoli (compresa la macellazione e il sezionamento per i prodotti animali),
 - il condizionamento, magazzinaggio, commercializzazione e/o l'apporto di modifiche all'etichettatura relativamente alla presentazione del metodo biologico.

Tali aziende operano in Paesi Terzi, in conformità a quanto stabilito dal Reg. CE 834/07, Reg. CE 889/08 e successive integrazioni e/o a normative locali che possano essere ritenute equipollenti alla normativa comunitaria di riferimento sulle metodologie biologiche.

2.3. Licenziatario

L'azienda cui ICEA ha rilasciato la certificazione di conformità e che, conseguentemente è abilitata all'utilizzo delle diciture di conformità e del marchio di certificazione.

3. INGRESSO NEL SISTEMA DI CONTROLLO

3.1. Notifica di Attività di Produzione con Metodo Biologico

La notifica di attività con metodo biologico, predisposta secondo quanto previsto dalla vigente normativa, equivale alla richiesta di assoggettamento rivolto all'organismo di controllo prescelto. A completamento della notifica è comunque richiesta la sottoscrizione del "Contratto per la certificazione" di cui al successivo articolo. In assenza di ciò ICEA sarà costretta a comunicare all'operatore ed all'autorità competente la propria impossibilità a svolgere, nel caso specifico, le funzioni per cui è stata autorizzata.

L'operatore deve compilare in originale il modulo di notifica in duplice copia, di cui:

- una copia verrà spedita all'Autorità Competente
- una copia verrà spedita a ICEA presso l'ufficio ICEA competente.

Entrambe le copie dovranno essere inviate mediante Raccomandata A.R. di cui dovrà essere custodita regolare ricevuta di ritorno.

Una copia fotostatica dovrà essere conservata dall'operatore.

ICEA	M.0202	REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE Reg CE 834/07, Reg. CE 889/08 e s.m. e i	Ed.02 Rev.01 del 31.12.08
------	--------	---	---------------------------

Eventuali significative variazioni rispetto a quanto dichiarato nella prima Notifica dovranno essere comunicate mediante Notifica di Variazione ⁽²⁾

3.2. Contratto di certificazione

L'operatore deve compilare, sottoscrivere ed inviare ad ICEA il Contratto per la certificazione con il quale:

- richiede l'assoggettamento al sistema di controllo ICEA accettando le condizioni economiche, le modalità di pagamento e di comunicazione di ICEA delle relative modifiche;
- dichiara di aver ricevuto, conoscere ed accettare tutto quanto prescritto dal presente Regolamento per la certificazione ICEA ed eventuali allegati;
- sottoscrive l'informativa circa l'uso dei dati personali da parte di ICEA

3.3. Documentazione allegata alla notifica

Alla copia di Notifica consegnata all'ufficio ICEA competente l'operatore deve allegare la seguente documentazione:

- a) copia del versamento dell'acconto eventualmente richiesto dal tariffario vigente;
- b) evidenza dell'invio della notifica all'Autorità Competente
- c) lo statuto e l'elenco dei soci se l'azienda è in forma societaria o cooperativa (ovvero l'iscrizione alla CCIAA in loro assenza);
- d) tariffario ICEA firmato per accettazione;
- e) dichiarazione integrativa alla notifica (*piano di gestione – rif. Art. 63 del Reg. CE 889/08*)

Nel caso di Aziende di produzione deve essere inoltre allegata la seguente documentazione facente riferimento a tutti i terreni condotti a qualsiasi titolo:

- a) Documentazione probante il possesso o il diritto d'uso delle superfici e degli immobili dichiarati. Tale documentazione va intesa come:
 - copia certificati di partita catastale;
 - copia documentazione comprovante il titolo di possesso o la disponibilità dei terreni (es.: contratto di affitto, comodato, concessione e/o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con particolare riferimento a contratti verbali o in ambito familiare).
- b) Planimetria catastale in scala 1:2.000, 1:1.000 o 1:500, (max. 1:10.000) dell'azienda con evidenziati i confini aziendali (o con evidenziati i siti degli apiari ricorrenti o fissi per gli allevamenti apistici)
- c) Planimetria delle strutture e dei locali adibiti allo stoccaggio, magazzinaggio, conservazione, preparazione.
- d) Nel caso l'azienda intenda sottoporre a controllo e certificazione anche **l'attività zootecnica** condotta con metodo biologico deve essere allegata anche la seguente documentazione:
 - notifica attività zootecnica (*sez. B Notifica attività con metodo biologico*)
 - documenti a completamento della stessa: *Programma di utilizzo delle deiezioni zootecniche, Piano di gestione dell'allevamento* o analoga documentazione aziendale che contenga le medesime informazioni ⁽³⁾ (questi documenti devono essere sottoscritti, oltre che dal titolare, anche da un tecnico di fiducia dell'azienda);
 - planimetria catastale delle strutture dell'allevamento, inclusi i locali adibiti allo stoccaggio, magazzinaggio, conservazione dei mangimi e foraggi;

² Vedi punto 3.5

³ Nel caso esistano normative regionali in materia di gestione delle deiezioni zootecniche e dei relativi reflui si fa riferimento ai relativi elaborati e programmi.

ICEA	M.0202	REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE Reg CE 834/07, Reg. CE 889/08 e s.m. e i	Ed.02 Rev.01 del 31.12.08
------	--------	---	---------------------------

- certificati e misure catastali relative ai terreni ed ai fabbricati in possesso o nella disponibilità dell'operatore e connessi all'attività produttiva;
- copia delle autorizzazioni sanitarie necessarie o della loro richiesta all'autorità competente.

e) Se l'azienda svolge anche **l'attività di condizionamento/trasformazione/distribuzione** delle proprie produzioni, deve essere allegata anche la documentazione richiesta di seguito per le aziende di preparazione alimentare.

Nel caso di aziende di preparazione alimentare deve inoltre essere allegata la seguente documentazione facente riferimento a tutti i locali destinati al magazzinaggio ed alla lavorazione della produzioni controllate:

- notifica attività di preparazione;
- copia delle autorizzazioni sanitarie necessarie o della loro richiesta all'autorità competente, inclusa la planimetria dello stabilimento con la destinazione d'uso dei locali.
- nel caso in cui vengano effettuate delle lavorazioni presso stabilimenti terzi (*frantoi, molini, ecc.*) questi, devono essere sottoposti a regime di controllo

Per gli operatori che rientrano nella categoria indicata alla lettera D, punto 2.2. **Importatori da Paesi Terzi** le modalità di richiesta di ingresso nel sistema di controllo sono specificate nel modulo M.1502 che integra il presente Regolamento per la certificazione ICEA, che verrà sottoposto all'accettazione esclusivamente degli operatori interessati.

Per gli operatori che rientrano nella categoria indicata alla lettera E, punto 2.2. **Aziende che operano in Paesi Terzi** le modalità di richiesta di ingresso nel sistema di controllo sono analoghe a quelle previste per le aziende alle lettere A, B e C. La Notifica è redatta su modulo ICEA e/o analoga documentazione prevista dalla normativa locale

3.4. Sospensione della procedura di valutazione

Il mancato versamento della tariffa dovuta a ICEA comporta l'immediata sospensione della procedura di valutazione (*cf. Art. 28, § 4 Reg CE 834/07 – "obbligazione della tariffa"*)

3.5. Notifica di Variazione

La "Notifica di Variazione" deve essere inviata ogni qualvolta avvengano significative modificazioni nei dati del dichiarante o rappresentante legale, delle unità produttive, categorie di attività e quindi variazioni rilevanti dei luoghi di produzione e superfici coltivate, delle metodologie, dei processi e degli orientamenti produttivi. Per tutte le variazioni che interessano le superficie le strutture aziendali quali acquisizioni, dismissioni o variazioni nella titolarità del possesso, deve essere prodotta dall'operatore la documentazione di cui alla lettera a) del punto 3.2.

La "Notifica di Variazione" deve essere spedita con le modalità già specificate al punto 3.1, senza alcun onere economico aggiuntivo entro 15 giorni dall'avvenuta variazione.

La presentazione della Notifica di variazione può determinare la necessità di una valutazione di conformità da parte dell'OdC specificatamente rivolta alle variazioni apportate.

In caso di cambio dell'OdC, deve essere presentata Notifica di variazione al nuovo ente e dichiarazione di recesso ad ICEA (da inviare all'ufficio territoriale ICEA competente con Racc. A/R).

ICEA	M.0202	REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE Reg CE 834/07, Reg. CE 889/08 e s.m. e i	Ed.02 Rev.01 del 31.12.08
------	--------	---	---------------------------

4. CONDUZIONE DELLA VALUTAZIONE DOCUMENTARIA E DELLA VERIFICA ISPETTIVA

4.1. Valutazione preliminare della documentazione

- a) La valutazione preliminare della documentazione inviata dall'operatore è svolta dal Coordinatore dell'Attività di Controllo della Struttura Organizzativa Territoriale (CCSOT) o Responsabile di Schema e/o di Settore.
- b) Nel caso di esito negativo per carenza o incongruenza della documentazione, il CCSOT (o Resp. di Schema e/o di Settore) informerà l'operatore di tutte le carenze e di tutte le non conformità significative rispetto ai requisiti richiesti e dei termini entro i quali deve essere presentata la documentazione integrativa.
- c) Se entro i termini stabiliti l'Operatore non provvede all'adeguamento della documentazione, la domanda di ingresso nel Sistema di Controllo ICEA decade e potrà essere ripresentata solo con conseguente nuovo addebito dell'importo relativo alla tariffa dovuta ad ICEA.

4.2. Prima visita d'ingresso o Verifica Ispettiva

La prima visita di controllo, che segue la valutazione della documentazione presentata dall'operatore, ha lo scopo di:

- a) stabilire la conformità o meno degli aspetti strutturali-gestionali e del processo produttivo svolto dall'azienda rispetto alle prescrizioni generali e specifiche contenute nei Reg CE 834/07 e 889/08 e successive integrazioni e modifiche;
- b) verificare la rispondenza dei prodotti alle caratteristiche di cui al punto 2.1 del Regolamento per la certificazione ICEA.

Per il raggiungimento di tali scopi il personale incaricato (scelto nell'ambito dell'albo del personale qualificato ICEA):

- a) accerta l'adeguatezza delle strutture, dell'organizzazione e della gestione del processo produttivo ai fini della corretta applicazione dei Reg. CE 834/07 e 889/08 e successive modifiche ed integrazioni, valutando l'efficacia e la corretta applicazione (o applicabilità) delle misure dichiarate e formalizzate dall'azienda ai fini del rispetto dei requisiti richiesti dal Reg. CE 889/08;
- b) verifica il sistema di registrazioni di qualità inerenti la gestione dei processi produttivi, consegna i registri richiesti dalle Autorità competenti o direttamente da ICEA e fornisce all'operatore le indicazioni utili alla loro corretta compilazione;

La visita d'avvio (o d'ingresso nel sistema di controllo), viene effettuata solo dopo:

- l'avvenuto versamento dell'acconto eventualmente richiesto da ICEA
- la chiusura della valutazione preliminare della documentazione

5. ATTESTATO DI IDONEITA' AZENDALE

Il giudizio di ammissibilità al Sistema di Controllo ICEA viene deciso dalla Commissione di Certificazione (CNC/CoCer) a seguito di valutazione della documentazione aziendale e del verbale di visita ispettiva (ed eventuali rapporti di analisi) e deliberato dal Presidente ICEA o suo delegato.

Eventuali richieste di riduzione del periodo di conversione saranno valutate se supportate da adeguati elementi oggettivi e documentati e la applicazione della relativa decisione è vincolata, quanto richiesto dalle disposizioni normative, al parere delle autorità pubbliche competenti.

La valutazione di conformità per quanto concerne le aziende zootecniche (inclusa la concessione di eventuali deroghe e dalle disposizioni applicative nazionali) può essere decisa:

- 1) *dalla Commissione Nazionale di Certificazione (CNC)*
- 2) *o dalla CoCer stessa se abilitata per la zootecnia dalla CNC*

ICEA	M.0202	REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE Reg CE 834/07, Reg. CE 889/08 e s.m. e i	Ed.02 Rev.01 del 31.12.08
------	--------	---	---------------------------

5.1. Pronunciamento positivo della Commissione di Certificazione

- a) La decisione favorevole della CoCer viene registrata su apposito modulo
- b) Il pronunciamento positivo della CoCer consente:
- l'emissione dell'Attestato di idoneità aziendale ai requisiti fissati dalla normativa comunitaria e nazionale vigente sull'agricoltura biologica
 - l'iscrizione dell'azienda nel Registro degli Operatori Controllati
 - l'invio, all'operatore, dell'attestato stesso

Nel caso di aziende zootecniche/apistiche saranno indicate le eventuali deroghe, previste dal Reg. CE 889/08 e dalle disposizioni applicative nazionali, concesse in fase di valutazione.

5.2. Pronunciamento negativo della Commissione di Certificazione

In caso di pronunciamento negativo, il CCSOT (o Resp. di Schema e/o di Settore) provvede a comunicarlo all'operatore valutato specificando nell'apposito modulo:

- denominazione e sede dell'operatore
- indirizzo e/o località del/i sito/i produttivi valutata/i
- data di valutazione da parte della CoCer;
- motivazioni del pronunciamento negativo identificate a fronte di specifiche prescrizioni della norma vigente;
- tempi e modalità di eventuali ricorsi con relativi riferimenti normativi e procedurali;
- firma del CCSOT (o Resp. Schema e/o di Settore).

A seguito del pronunciamento negativo, l'operatore che intenda comunque entrare nel SdC ICEA, dovrà dimostrare di aver attuato le azioni correttive inviando, entro i termini stabiliti, una esaustiva documentazione a supporto.

Il CCSOT (o Resp. Schema e/o di Settore) verificata la documentazione sulle azioni correttive:

- dispone perché venga eventualmente svolta una nuova Verifica Ispettiva (totale o parziale);
- oppure, nei casi non pregiudizievoli per l'ammissione al SdC ICEA, decide riguardo alla possibilità di accettare documenti ed elementi oggettivi a riprova dell'attuazione di tutte le azioni correttive *(che verranno convalidate in occasione della prima visita di sorveglianza)*.

Se entro 90 giorni dalla comunicazione del pronunciamento negativo l'operatore non provvede all'esecuzione delle necessarie Azioni Correttive, la domanda di ingresso nel Sistema di Controllo è da intendersi decaduta e potrà essere ripresentata con conseguente nuovo addebito della tariffa dovuta ad ICEA.

5.3. Attestato di idoneità aziendale

L'Attestato di idoneità, rilasciato da ICEA come atto conclusivo del processo di notifica, specificherà:

- denominazione e sede dell'operatore;
- indirizzo e/o località del/i sito/i produttivi sottoposti al controllo;
- l'identificazione degli appezzamenti;
- le colture sottoposte al controllo con l'indicazione, appezzamento per appezzamento, delle date di inizio e fine conversione;
- la tipologia e/o i settori produttivi per le quali l'azienda è stata valutata;
- il numero di immatricolazione al Registro degli Operatori Controllati, corrispondente al Codice Operatore;
- il riferimento alla norma rispetto alla quale è stato concesso;
- la data di inizio validità;
- indicazioni circa eventuali deroghe concesse;
- data ultima visita ispettiva;

ICEA	M.0202	REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE Reg CE 834/07, Reg. CE 889/08 e s.m. e i	Ed.02 Rev.01 del 31.12.08
------	--------	---	---------------------------

- data prima notifica (*e data ultima notifica di variazione pervenuta*);
- la firma del Presidente ICEA o suo delegato (o Resp. Schema e/o di Settore).

5.3.1. Uso, Validità e Rinnovo dell'Attestato di idoneità

- a) La validità dell'Attestato di idoneità aziendale è condizionata al rispetto delle norme Comunitarie e Nazionali vigenti e alle Linee Guida ICEA e del presente Regolamento per la Certificazione ICEA. Durante tutto il periodo di validità verranno svolte visite di sorveglianza per la verifica del mantenimento dei requisiti.
- b) L'Attestato di idoneità aziendale è valido fino a revoca da parte di ICEA
- c) Ai fini del mantenimento dell'idoneità aziendale ICEA effettua una valutazione triennale in base a tutti gli elementi emersi nel corso delle attività ispettive svolte.

L'Attestato di idoneità aziendale potrà essere utilizzato per i seguenti scopi:

- informare i propri clienti dell'avvenuto ingresso nel sistema di controllo
- iscrizione agli albi regionali degli operatori

L'operatore che dispone dell'Attestato di idoneità aziendale non potrà in alcun caso far credere che tale attestazione abbia validità ai fini della certificazione di prodotto/processo.

L'operatore potrà rinunciare in qualsiasi momento al controllo, comunicando il suo recesso mediante lettera raccomandata. In tal caso l'operatore resterà comunque obbligato al versamento dell'intero importo per l'iscrizione al registro relativo all'anno in corso.

5.4. Registro degli Operatori Controllati

- a) A seguito della delibera di concessione dell'Attestato di idoneità aziendale, l'operatore viene iscritto nel Registro degli Operatori Controllati riportando i seguenti dati:
 - Data di ingresso;
 - Data di uscita;
 - Data di registrazione (valutazione positiva della CoCer);
 - Codice dell'operatore;
 - Ragione Sociale dell'Operatore (Dichiarante = Titolare della notifica);
 - Indirizzo della unità di produzione vegetale o zootecnica o centro di preparazione assoggettato al controllo.
- b) **Uso Pubblico del Registro degli operatori controllati.**
Il Registro degli operatori controllati è un documento pubblico, aggiornato almeno mensilmente, è disponibile presso i locali di ICEA e degli Uffici Territoriali, su supporto informatico, ed è consultabile da chiunque lo richieda.
ICEA può inviarlo (anche in formato elettronico) a qualsiasi soggetto richiedente ed, eventualmente, pubblicarlo su proprie pubblicazioni, materiale informativo e/o nel proprio sito www.icea.info

ICEA	M.0202	REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE Reg CE 834/07, Reg. CE 889/08 e s.m. e i	Ed.02 Rev.01 del 31.12.08
------	--------	---	---------------------------

6. CERTIFICAZIONE ED ETICHETTATURA DEI PRODOTTI OTTENUTI CON METODO DI AGRICOLTURA BIOLOGICA

La certificazione stabilisce la conformità del processo produttivo ai requisiti fissati dalla normativa comunitaria vigente ed, eventuali, disposizioni applicative nazionali.

La certificazione dei prodotti ottenuti con metodo di agricoltura biologica viene effettuata da ICEA tramite il certificato di conformità, emesso dietro richiesta dell'operatore, che comprende l'elenco dei prodotti certificati per il quale l'operatore (*Fornitore*) può rilasciare indicazioni o dichiarazioni di conformità.

Il certificato può essere emesso, solo dopo:

- l'ammissione dell'operatore al Sistema di Controllo ICEA, ossia che sia stato espresso giudizio positivo circa la idoneità aziendale da parte della CoCer;
- (*nel caso di azienda agricola*) 12 mesi dalla data di comprovata adozione del metodo di produzione biologico;
- l'invio del PROGRAMMA ANNUALE DI PRODUZIONE (per le aziende agricole e/o zootecniche/apistiche);
- l'invio del PROGRAMMA ANNUALE DI LAVORAZIONE (per le aziende di condizionamento/trasformazione/commercializzazione);
- lo svolgimento, con esito positivo, della ispezione di conformità completa annuale sul/i processo/i produttivo/i in atto;
- effettuato il pagamento delle tariffe annue dovute, relative alle attività di controllo e certificazione (*cf. Art. 28, § 4 Reg CE 834/07 – "obbligo della tariffa"*).

Entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, ICEA è tenuta a rilasciare il certificato di conformità oppure a comunicare all'operatore le esatte motivazioni del mancato rilascio.

Il certificato di conformità viene emesso a seguito di valutazione tecnica da parte del CCSOT (o Resp. Schema e/o di Settore) e a firma congiunta del CCSOT o analoga figura tecnica competente per tipologia produttiva (per redazione) e del Presidente di ICEA o suo delegato (per responsabilità legale).

Il certificato di conformità riporta le seguenti indicazioni:

- il nome e/o la ragione sociale dell'Organizzazione titolare della certificazione
- il numero di registrazione del certificato
- la data di emissione (data di inizio validità) e la data di fine validità
- lo stato di revisione
- la denominazione dei prodotti sottoposti a certificazione e relativa categoria (*riferimenti alla certificazione previsti dall'art.29 del Reg CE 834/07*)
- i codici di autorizzazione (*se previsti*) di ogni singolo prodotto, per i prodotti etichettati
- la lista di distribuzione del documento (riferimenti destinatari)

La durata del Certificato di conformità dell'azienda è fissata in mesi 18 (diciotto), allo scadere dei quali ICEA, verificati tutti gli elementi emersi nel corso del periodo precedente e a seguito dell'esito positivo della verifica, procede ad una nuova emissione.

Si può considerare nuova emissione, la redazione di una revisione, completa o particolarmente significativa e/o in prossimità della scadenza, dello stesso.

6.1. Programma Annuale di Produzione

Deve essere inviato all'ufficio competente ICEA entro il 31/01 di ogni anno per l'annata agraria in corso o secondo quanto stabilito da norme attuative (comunitarie, nazionali, regionali)

Nell'anno di ingresso dell'azienda nel Sistema di Controllo il Programma Annuale di Produzione (P.A.P.) può essere notificato in qualunque data ma non oltre i 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accesso al Sistema di Controllo.

ICEA	M.0202	REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE Reg CE 834/07, Reg. CE 889/08 e s.m. e i	Ed.02 Rev.01 del 31.12.08
------	--------	---	---------------------------

Eventuali variazioni significative che dovessero intervenire dopo l'invio del Programma Annuale di Produzione nelle colture praticate, nelle superfici dichiarate o nelle produzioni previste devono essere comunicate ad ICEA entro 15 giorni dall'avvenuta variazione o comunque prima della raccolta e/o lavorazione del prodotto.

L'azienda che sottopone al controllo e certificazione anche l'attività zootecnica condotta con metodo biologico deve presentare, negli stessi termini sopraindicati, il Programma annuale di produzione animali. L'azienda apistica dovrà, invece, presentare il Programma annuale di produzione apistica.

6.2. Programma annuale di lavorazione

Deve essere inviato all'ufficio competente ICEA entro il 31/01 di ogni anno per l'anno in corso o secondo quanto stabilito da norme attuative (comunitarie, nazionali, regionali).

Nel programma annuale di lavorazione vanno riportati tutti i prodotti che si intendono preparare, in proprio, presso o per conto di terzi, conformemente alla normativa sul metodo di produzione biologico.

In fase di avvio o di inserimento di nuovi prodotti, vanno allegare le Ricette di Preparazione dei prodotti multi-ingrediente.

Nell'anno d'ingresso nel Sistema di Controllo il Programma Annuale di Lavorazione può essere notificato in qualunque data ma non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accesso al Sistema di Controllo.

Eventuali variazioni che dovessero intervenire devono essere comunicate ad ICEA entro 15 giorni dal loro verificarsi e comunque prima della lavorazione del prodotto.

6.3. Certificato di lotto/partita

A seguito di esplicita richiesta da parte dell'operatore, ICEA può rilasciare documenti di certificazione attestanti la conformità di specifiche partite o lotti di produzione (Certificato di lotto/partita), riservandosi la possibilità di richiedere verifiche ed indagini analitiche suppletive (con costi e oneri di segreteria a carico dell'operatore).

L'emissione di tali documenti, in ogni caso, potrà avvenire solo dopo che l'operatore ha ottenuto il Certificato di conformità.

Il certificato di lotto/partita viene emesso in duplice copia, una destinata all'operatore controllato ed una per il destinatario/acquirente della merce. Quest'ultima copia può essere consegnata all'operatore controllato (che provvederà ad inviarla al suo acquirente) o, in alternativa, può essere inviata all'acquirente direttamente da ICEA.

6.4. Uso e Validità della Certificazione dei Prodotti

- a) L'operatore a cui viene rilasciato è direttamente responsabile del corretto utilizzo di tale documentazione e materiale.
- b) La validità della certificazione è condizionata al rispetto delle norme Comunitarie e Nazionali oltre che dal presente Regolamento per la certificazione ICEA.

L'operatore, una volta ottenuta la certificazione di conformità ha diritto di:

- utilizzare la certificazione ottenuta ed il logo ICEA nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento uso dei logo ICEA e pubblicità della certificazione;
- rendere pubblico il Certificato di Conformità;
- utilizzare nell'etichetta dei prodotti sottoposti a certificazione le diciture di conformità previste dalla normativa comunitaria e dal presente regolamento;

ICEA	M.0202	REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE Reg CE 834/07, Reg. CE 889/08 e s.m. e i	Ed.02 Rev.01 del 31.12.08
------	--------	---	---------------------------

- utilizzare, nelle schede tecniche e materiale pubblicitario, esplicitamente riferiti ai prodotti sottoposti a certificazione le diciture di conformità prevista dalla normativa comunitaria e dal presente regolamento;

Il certificato di conformità e l'eventuale copia conforme, sono rilasciati e distribuiti da ICEA.

Sulla documentazione accompagnatoria della merce, gestita in forma controllata, dovranno essere riportati almeno i seguenti elementi:

- la dicitura "DA AGRICOLTURA BIOLOGICA" ("PRODOTTO IN CONVERSIONE ALL'AGRICOLTURA BIOLOGICA" nei casi previsti)
- codice operatore
- controllato da ICEA

copia di tale documentazione (*o i dati contenuti*) dovrà essere inviata ad ICEA, da parte dell'operatore, entro 5 gg. lavorativi dall'avvenuta transazione.

Sull'etichetta devono almeno risultare:

- l'indicazione al metodo di agricoltura biologica conformemente a quanto stabilito dalla normativa comunitaria e nazionale vigente;
- codice dell'organismo di controllo (**IT BIO ICA**);
- codice alfanumerico dell'operatore;
- codice di autorizzazione attribuito ⁽⁴⁾ da ICEA ad ogni singolo prodotto (costituito da una lettera, **F** per il prodotto tal quale o **T** per il trasformato, e sei numeri o lettere);

I prodotti agricoli ottenuti nella fase di conversione possono essere posti in commercio, se prima del raccolto sia trascorso un periodo di conversione di almeno dodici (12) mesi, accompagnati dall'indicazione "prodotto in conversione all'agricoltura biologica".

Per quanto concerne le produzioni zootecniche:

- il Regolamento Comunitario non permette di etichettare prodotti animali in conversione. Questi, infatti, fino a completamento del periodo di conversione, devono considerarsi di tipo «convenzionale».
- (per il mercato Italiano) il D.M. n° 91436 del 04.08.2000, ⁽⁵⁾ allegato II prevede che gli animali e la carne siano accompagnati da documenti atti ad assicurare l'identificazione permanente degli animali e delle carcasse e la tracciabilità in tutti i passaggi della filiera (attestato di macellazione, dichiarazione di appartenenza degli animali al circuito biologico o, in alternativa, opportune indicazioni in etichetta).

La sospensione o l'esclusione dell'operatore dal sistema di controllo ICEA comportano l'automatica sospensione o cessazione della validità della certificazione emessa qualora non riferibili a produzioni regolarmente controllate e verificate come conformi.

6.5. Registro operatori licenziatari

Tutti gli operatori ai quali viene rilasciata la Certificazione di conformità vengono iscritti nel Registro degli operatori licenziatari. Nel registro vengono indicati i seguenti dati:

- Data di iscrizione al registro;
- Ragione Sociale, indirizzo e recapiti del Operatore (con riferimento all'azienda e/o allo stabilimento controllato);
- Codice alfanumerico dell'Operatore;
- Elenco dei prodotti autorizzati (*riferimenti alla certificazione previsti dall'art.29 del Reg CE 834/07*)
- indicazioni circa lo stato della certificazione (attivo, sospeso il ..., ritirato il...)

⁴ Cfr. art. 95 Reg CE 889/08 – *Misure transitorie § 8, 9, 10*

⁵ *Nelle more di emanazione del nuovo Decreto Ministeriale attuativo dei regolamenti comunitari*

ICEA	M.0202	REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE Reg CE 834/07, Reg. CE 889/08 e s.m. e i	Ed.02 Rev.01 del 31.12.08
------	--------	---	---------------------------

Il Registro degli operatori licenziatari è un documento pubblico, aggiornato almeno mensilmente, disponibile in formato elettronico presso i locali di ICEA e degli Uffici Territoriali ed è consultabile da chiunque lo richieda.

ICEA può inviarlo (anche in formato elettronico) a qualsiasi soggetto richiedente ed, eventualmente, pubblicarlo su proprie pubblicazioni, materiale informativo e/o nel proprio sito www.icea.info

ICEA, inoltre, si riserva la possibilità di rendere pubblica l'esclusione temporanea e definitiva da tale elenco a seguito di recesso volontario o sanzione.

7. USO DEI MARCHI "ICEA"



con almeno il 95% in peso degli ingredienti di origine agricola sia biologico



Per prodotti <95% e/o in conversione all'agricoltura biologica

MARCHI DI CERTIFICAZIONE

Possono essere utilizzati, dagli operatori controllati ICEA, secondo quanto previsto dal Regolamento uso dei logo ICEA e pubblicità della certificazione.

<p>Controllato da ICEA <i>Organismo di controllo autorizzato con D.M. Mi.P.A.F.n°91737 del 18.07.2002 Agricoltura Biologica – Regime di Controllo CE LOGO CE</i></p>	<p>DICITURE DI CONFORMITA' ICEA, a tutti gli operatori che garantiscono il rispetto dei Reg. CE 834/07 e 889/08 (e successive modifiche ed integrazioni) e del Regolamento per la Certificazione ICEA, autorizza l'apposizione, sulle produzioni ottenute, delle diciture di conformità previste dalla normativa vigente in materia di agricoltura biologica.</p>
--	--

ICEA ha la facoltà di concedere ai licenziatari l'uso del Marchio del relativo ente di accreditamento (SINCERT), nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento uso dei logo ICEA e pubblicità della certificazione.

8. ESTENSIONE DEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE

Un operatore in possesso dell'attestato di idoneità e del certificato di conformità inerente alcune attività e processi produttivi svolti, può richiedere una estensione della certificazione alle altre attività e processi aziendali o alle attività svolte presso altri siti produttivi.

Le modalità di richiesta di tale estensione sono le medesime indicate per la presentazione della richiesta di certificazione. La richiesta dovrà, ovviamente, indicare gli aspetti e/o i prodotti sottoposti a modifica ed estensione.

A tale scopo, gli operatori italiani, devono inviare Notifica di Variazione all'Autorità Competente e ad ICEA completa della documentazione relativa all'oggetto della richiesta di estensione seguendo le modalità previste dalla normativa vigente a livello nazionale.

ICEA	M.0202	REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE Reg CE 834/07, Reg. CE 889/08 e s.m. e i	Ed.02 Rev.01 del 31.12.08
------	--------	---	---------------------------

L'emissione di un nuovo Attestato e Certificato di conformità che tenga conto dell'estensione delle attività svolte dall'operatore, è subordinato al positivo compimento di quanto previsto ai punti 4 e 5 del presente Regolamento per la certificazione ICEA.

9. MODIFICHE ALLE REGOLE DEL SISTEMA DI CONTROLLO DI ICEA

- a) Gli organi competenti di ICEA, possono introdurre delle modifiche alle regole del Sistema di Controllo e/o al tariffario applicato, sulla base dei risultati delle Verifiche Ispettive interne o a seguito di aggiornamenti e modifiche del quadro Normativo comunitario e/o nazionale.
- b) A seguito della deliberazione delle modifiche apportate alle regole del Sistema di Controllo, ICEA, tramite il sito www.icea.info e/o la newsletter e/o circolari informative, comunicherà a tutti gli Operatori interessati le modifiche stesse:
 - la data di entrata in vigore delle modifiche (*documentali, tariffarie, etc.*);
 - le nuove regole, le azioni correttive richieste ed i termini entro i quali dovranno essere attuate.
- c) Entro i termini indicati nella comunicazione di cui al precedente punto b) l'operatore, che ritenga di non poter rispettare le nuove regole o di non poter introdurre le azioni correttive richieste, potrà comunicare mediante lettera raccomandata A.R. la propria rinuncia. Il mancato recesso entro il termine suddetto, comporterà l'accettazione da parte dell'operatore delle modifiche comunicate.
- d) La mancata attuazione alla data fissata delle azioni correttive richieste, può comportare la sospensione o il ritiro della certificazione. La sospensione è prevista anche nei casi in cui l'Operatore abbia dato inizio alle azioni correttive, ma non le abbia portate a termine.

10. OBBLIGHI DEGLI OPERATORI CONTROLLATI

Gli Operatori sottoposti a controllo devono:

- a) Rispettare quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di agricoltura biologica.
- b) Fornire la documentazione richiesta dall'applicazione del sistema di controllo.
- c) Compilare e tenere costantemente aggiornata la modulistica prevista dall'applicazione del sistema di controllo.
- d) Garantire al personale ICEA addetto ai controlli l'accesso ai luoghi di produzione e a tutte le registrazioni obbligatorie e alla documentazione contabile giustificativa (es. DDT, fatture, registri IVA, ecc.), anche se depositate presso terzi, secondo quanto richiesto dalla normativa vigente.
- e) Rendere disponibile al personale addetto al sistema di controllo tutto il prodotto e materiale di origine agricola/zootecnica e ingredienti di origine agricola e non (inclusi, quindi, acqua, additivi, aromi, ecc.) utili per lo svolgimento delle analisi necessarie ai fini del controllo e certificazione.
- f) Conservare il sub campione consegnato dal personale ICEA a seguito del prelievo garantendo adeguate condizioni di conservazione per almeno 15 giorni lavorativi a partire dalla data di consegna, fatte salve diverse indicazioni da parte di ICEA.
- g) Rispettare le scadenze previste da ICEA sia per gli adempimenti relativi al sistema di controllo che per il pagamento di quanto dovuto per l'attività di controllo e certificazione.
- h) Notificare entro i termini previsti ogni variazione significativa della propria situazione o attività che abbia attinenza con il sistema di controllo e la conformità delle produzioni, attendendo, nel caso le variazioni intervenute richiedano una specifica valutazione da parte dell'O. di C., il giudizio di conformità da parte di ICEA prima di procedere all'utilizzo dei riferimenti al metodo biologico.

ICEA	M.0202	REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE Reg CE 834/07, Reg. CE 889/08 e s.m. e i	Ed.02 Rev.01 del 31.12.08
------	--------	---	---------------------------

- i) Rispettare quanto previsto dalla normativa sull'etichettatura dei prodotti e dal Regolamento d'Uso dei marchi ICEA e segnalare prontamente ogni caso di scorretto utilizzo anche da parte di altri operatori.
- j) Fare affermazioni nei riguardi della certificazione, solo in riferimento agli scopi, il campo di applicazione, prodotti e i siti produttivi per i quali la certificazione è stata rilasciata.
- k) Non utilizzare la certificazione in modo tale da portare discredito all'Organismo di certificazione, e non fare dichiarazioni circa la certificazione di prodotto che possano essere considerate da parte dell'Organismo di certificazione non corrette o non autorizzate.
- l) A seguito della sospensione o ritiro della certificazione:
 - cessare di utilizzare tutti i documenti contenenti riferimenti alla certificazione e/o il materiale pubblicitario nel caso di ritiro, che contenga i relativi riferimenti e restituire qualsiasi documento di certificazione su richiesta dell'Organismo di certificazione;
 - comunicare per iscritto le conseguenze della sanzione agli acquirenti del prodotto per far sì che le indicazioni relative al metodo di produzione biologico siano soppresse da tale produzione.
- m) Utilizzare la certificazione solamente per indicare che i prodotti sono certificati in conformità alle norme di riferimento.
- n) Nel fare riferimento alla certificazione di prodotto nei mezzi di comunicazione, come documenti, materiale illustrativo o pubblicità, comportarsi conformemente alle prescrizioni del regolamento per l'uso del marchio e pubblicità.
- o) Inviare ad ICEA, copia della documentazione accompagnatoria della merce, entro e non oltre 5 gg. lavorativi dall'avvenuta transazione
- p) Accettare, fatta salva la possibilità di presentare ricorso, le sanzioni decise nei propri confronti nelle sedi e secondo le procedure previste dalla normativa comunitaria, nazionale ed ICEA vigente.
- q) Al momento della richiesta della certificazione e presentazione della notifica di attività di produzione con metodo biologico ad ICEA:
 - *comunicare l'eventuale precedente assoggettamento ad altro Organismo di controllo autorizzato e, nel caso, l'applicazione di sanzioni da parte dello stesso;*
 - *comunicare il contemporaneo assoggettamento dell'unità di produzione al controllo di un altro Organismo autorizzato;*
 - *fornire l'evidenza dell'invio della notifica all'Autorità competente*
- r) A seguito di recesso dal sistema di controllo ICEA e/o presentazione di nuova notifica ad altro Organismo di controllo autorizzato, comunicare eventuali sanzioni applicate da ICEA, ed ancora in vigore, all'ente subentrante.
- s) Mantenere una registrazione di tutti i reclami pervenuti in merito ai prodotti oggetto dell'attività di controllo e certificazione, delle relative azioni correttive (e come queste ultime siano documentate) e renderla disponibile al personale addetto al controllo, al momento della visita ispettiva.
- t) Pagare ad ICEA i costi dell'attività di controllo e certificazione indipendentemente dall'esito della stessa.

11. OBBLIGO DI CESSAZIONE DELL'USO DELLA CERTIFICAZIONE

- 11.1** L'operatore ha l'obbligo di cessare immediatamente l'uso del Certificato di conformità, dell'Attestato di idoneità aziendale, del marchio ICEA e della pubblicità, nei casi seguenti:
- alla scadenza del periodo di validità dell'Attestato di idoneità aziendale;
 - nei casi previsti al paragrafo 13.2 e seguenti;
 - a seguito della mancata attuazione, entro la data fissata, delle azioni correttive richieste nel caso di modifiche alle regole del Sistema di Controllo ICEA;
 - in tutti i casi di recesso volontario dal sistema di controllo e certificazione da parte dell'Operatore.

ICEA	M.0202	REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE Reg CE 834/07, Reg. CE 889/08 e s.m. e i	Ed.02 Rev.01 del 31.12.08
------	--------	---	---------------------------

11.2 Qualora l'Operatore utilizzi la certificazione in violazione degli obblighi di cui sopra, ICEA, fatta salva ogni altra azione, potrà rendere pubblico, nei modi ritenuti più opportuni, che l'operatore non ha più titolo per l'uso della certificazione. I costi eventualmente sostenuti per la pubblicazione resteranno a carico dell'operatore inadempiente, fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni.

12. PROCEDURE DI SORVEGLIANZA

12.1. Visite di sorveglianza

ICEA, dopo la concessione dell'Attestato di idoneità dell'azienda, effettuerà un'attività di sorveglianza tramite visite ispettive, allo scopo di verificare che:

- a) il sistema aziendale dell'operatore continui a soddisfare le prescrizioni generali e specifiche contenute nei Reg. CE 834/07 e 889/089 e successive integrazioni e modifiche e che sia realmente messo in atto;
- b) i prodotti posti in commercio con i riferimenti all'agricoltura biologica, siano conformi alle caratteristiche di cui al punto 2.1 del presente Regolamento.

ICEA programma le attività di sorveglianza in funzione della classe di rischio nelle quali le aziende vengono classificate. Tali classi di rischio sono potenzialmente variabili nel tempo in funzione della criticità dell'azienda stessa.

Le visite di sorveglianza, pertanto, vengono svolte secondo le seguenti tipologie di ispezioni:

- 1) **ispezioni annunciate**: cioè con preavviso all'operatore, inserite in un'attività di carattere sistematico, che viene programmata nel tempo, mediante la definizione della frequenza e del tipo degli interventi che garantiscono un tipo di controllo proporzionato all'obiettivo;
- 2) **ispezioni non annunciate**: cioè senza preavviso all'operatore (o con un massimo di 24 ore di allerta), con le stesse caratteristiche delle ispezioni annunciate. Le ispezioni non annunciate vengono effettuate a campione e si concentrano, di norma, sugli operatori per i quali il rischio di accertamento di non conformità è più elevato;
- 3) **ispezioni supplementari o mirate**: nei casi in cui si sospetta la non conformità alle disposizioni comunitarie e nazionali, dirette a prevenire i rischi specifici sulla corretta applicazione del metodo di produzione biologico; mirate e proporzionate all'obiettivo specifico.

Per il raggiungimento degli scopi della visita di sorveglianza, il personale incaricato da ICEA:

- a) accerta il mantenimento dell'adeguatezza delle strutture e dell'organizzazione e gestione del sistema aziendale, nonché la piena attuazione di tutto quanto previsto dai Reg CE 834/07 e 889/08 e successive integrazioni e modifiche;
- b) preleva i campioni di prodotto e/o di materiale di origine vegetale e animale e/o di terreno e/o mangime per l'esecuzione di prove o analisi di laboratorio, secondo quanto indicato nel piano di campionamento redatto dal CCSOT (o dal Resp. Schema e/o di Settore) e in tutti i casi in cui nel corso dell'ispezione emergano elementi o indizi circa l'utilizzo di principi attivi non ammessi.

Nel corso delle visite l'Operatore deve garantire la massima collaborazione al personale incaricato da ICEA e qualora, nel caso di visite annunciate, non comunichi la sua eventuale assenza, si impegna a pagare i costi della visita.

Nel caso di visite annunciate, l'Operatore ha la facoltà di chiedere, motivandone le ragioni, la variazione della data proposta da ICEA, la quale si riserva di accettarla solo qualora ciò non comprometta la significatività della visita.

La comunicazione di non disponibilità alla data prevista senza l'indicazione di date alternative da parte dell'operatore potrà essere considerato elemento comprovante la volontà di eludere i controlli.

Le visite non annunciate devono essere condotte e verbalizzate in presenza del titolare della notifica o, in sua assenza, in presenza di un delegato dal titolare dell'azienda che permetta

ICEA	M.0202	REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE Reg CE 834/07, Reg. CE 889/08 e s.m. e i	Ed.02 Rev.01 del 31.12.08
------	--------	---	---------------------------

l'accesso all'interno della stessa e disponibile ad indicare le proprie generalità e a sottoscrivere il relativo verbale d'ispezione.

12.2. Verifiche di prodotto

Le verifiche ispettive di prodotto hanno lo scopo di verificare la rispondenza dei prodotti alle caratteristiche di cui al punto 2.1. del presente Regolamento per la certificazione ICEA .

A tale scopo il personale incaricato da ICEA:

- a) nelle aziende agricole e/o zootecniche preleva, a seconda della coltura, del momento colturale o dell'andamento climatico e fitopatologico potenzialmente influente sulla corretta applicazione delle tecniche e dei prodotti ammessi, un campione di prodotto e/o di materiale di origine vegetale e animale e/o di terreno.
- b) nelle aziende di preparazione – industrie alimentari: preleva campioni delle materie/prime, ingredienti di origine agricola e non oltre che di prodotti semilavorati o finiti al fine di valutare i requisiti di conformità previsti dai Reg CE 834/07 e 889/08 e successive modifiche ed integrazioni.
- c) Il prelevamento del campione dovrà avvenire nel rispetto del piano di campionamento redatto dal CCSOT o Resp. Schema e/o Settore (e in tutti i casi in cui il Tecnico Controllore, nel corso dell'ispezione, acquisisce indizi circa eventuali irregolarità) secondo i criteri e le modalità indicate da apposite istruzioni operative ICEA.
- d) consegna all'operatore un sub - campione opportunamente sigillato e siglato affinché possa far svolgere, qualora lo ritenga necessario, eventuali controanalisi;
- e) redige l'apposito verbale di prelevamento del campione, di cui una copia deve essere consegnata all'operatore.

12.3 I risultati delle verifiche di sorveglianza e di prodotto, unitamente ai risultati dei rapporti di prova relativi ad analisi rientranti nel piano di campionamento, vengono esaminati dal CCSOT (o Resp. Schema e/o di Settore)

12.4 L'attività di sorveglianza annuale richiesta dalla normativa vigente è necessaria al fine di verificare la conformità del processo produttivo a partire dall'ultima ispezione effettuata.

Nei casi in cui l'operatore receda dal sistema di controllo senza permettere lo svolgimento della sorveglianza annuale obbligatoria, ICEA potrà revocare la validità dell'attestato e dei documenti di certificazione emessi fino all'ultima verifica di sorveglianza valida.

Quando un operatore recede dal sistema di controllo è necessario che verifichi con ICEA l'avvenuto svolgimento della visita di sorveglianza annuale e, nel caso, richieda contestualmente una visita di sorveglianza al fine di chiudere la sua posizione.

13. SANZIONI

Sulla base della normativa comunitaria, sono previsti due livelli di non conformità: irregolarità ed infrazione, alle quali fanno seguito sanzioni la cui tipologia viene graduata in funzione della capacità di pregiudicare o meno la sicurezza del sistema di controllo.

Irregolarità

Consiste nel mancato rispetto degli aspetti formali e della documentazione prevista, che non comportino effetti prolungati o manifesti tali da indurre a variazioni sostanziali dello status aziendale e che comunque non alterino l'affidabilità dell'operatore. In riferimento al principio della gradualità di applicazione delle sanzioni, le irregolarità, a loro volta, si suddividono in lievi ed importanti. Questa classificazione tiene conto della conseguenza che la carenza riveste sulla conformità del processo e/o sul rispetto dei dettami legislativi.

Infrazione

ICEA	M.0202	REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE Reg CE 834/07, Reg. CE 889/08 e s.m. e i	Ed.02 Rev.01 del 31.12.08
------	--------	---	---------------------------

Consiste in una inadempienza, manifesta o avente effetti prolungati, degli obblighi prescritti dalla normativa comunitaria, vuoi per la mancanza di alcuni elementi che compongono la documentazione, vuoi per la contravvenzione degli ulteriori obblighi facenti carico all'operatore. In riferimento al principio della gradualità di applicazione delle sanzioni, le infrazioni, a loro volta, si suddividono in lievi ed importanti. Questa classificazione tiene conto della conseguenza che la carenza riveste sulla conformità del processo e/o sul rispetto dei dettami legislativi.

Il Sistema di Controllo ICEA è sottoposto alla vigilanza dell'Autorità Competente ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente.

Qualsiasi comportamento da parte delle aziende controllate che configuri una palese violazione di quanto disposto dalla normativa Comunitaria e Nazionale vigente verrà tempestivamente comunicato da parte di ICEA all'Autorità Competente secondo le modalità imposte dalle stesse.

Indipendentemente dai provvedimenti sanzionatori che in tali casi l'Autorità Competente ritenesse opportuno prendere nel caso di violazioni, ICEA, applica i seguenti provvedimenti sanzionatori:

- richiamo scritto;
- diffida;
- sospensione cautelativa della certificazione;
- soppressione delle indicazioni del metodo di produzione biologica;
- sospensione della certificazione;
- esclusione dell'operatore (ritiro dell'Attestato di idoneità aziendale).

13.1. Richiamo e Diffida

13.1.1 Richiamo

Si tratta di prescrizioni che non hanno efficacia sulla certificazione. La verifica dell'azione correttiva è svolta alla prima visita ispettiva utile. Il mancato rispetto di un richiamo comporta l'applicazione di una sanzione più significativa.

13.1.2. Diffida

Si tratta di prescrizioni che non hanno efficacia sulla certificazione a condizione che le stesse trovino soddisfazione entro i termini indicati. La verifica dell'azione correttiva è svolta alla prima visita ispettiva utile. Il mancato rispetto di una diffida comporta l'applicazione di una sanzione più significativa.

Entrambi i provvedimenti sono emessi dal CCSOT (o dai Responsabili di Schemi o di Settore di Certificazione)

L'operatore una volta ricevuto il richiamo o la diffida, può comunicare per iscritto le motivazioni di dissenso utilizzando, eventualmente, l'apposito spazio contenuto nel modulo di invio.

In caso di assenza di comunicazioni di dissenso entro 10 giorni lavorativi dalla data di invio, le sanzioni, così come le azioni correttive richieste, saranno ritenute accettate dall'operatore.

13.2. Sospensione cautelativa dell'uso della certificazione di conformità

La sospensione cautelativa dell'uso della certificazione di conformità viene applicata nei casi di seguito indicati.

- Nel caso in cui l'Operatore non dà disponibilità all'esecuzione delle visite ispettive di sorveglianza nei periodi critici del ciclo produttivo e, comunque, più significativi ai fini del regolare svolgimento dei controlli.
- Quando, nel corso delle verifiche di sorveglianza e di prodotto, siano state rilevate infrazioni o gravi irregolarità o le indicazioni analitiche risultino tali da mettere in discussione la conformità del prodotto.

ICEA	M.0202	REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE Reg CE 834/07, Reg. CE 889/08 e s.m. e i	Ed.02 Rev.01 del 31.12.08
------	--------	---	---------------------------

Il provvedimento viene comunicato all'Operatore mediante lettera raccomandata (anticipata a mezzo fax) a firma del Presidente ICEA o suo delegato in attesa della necessaria valutazione della CoCer. Il provvedimento potrà essere applicato, in relazione alle infrazioni rilevate, a specifici appezzamenti, partite e lotti di produzioni o all'intera produzione aziendale.

L'operatore una volta ricevuto la sospensione cautelativa, può comunicare per iscritto le motivazioni di dissenso utilizzando, eventualmente, l'apposito spazio contenuto nel modulo di invio.

In caso di assenza di comunicazioni di dissenso entro 7 giorni lavorativi dalla data di invio, le sanzioni, così come le azioni correttive richieste, saranno ritenute accettate dall'operatore.

La valutazione della CoCer, in ogni caso, dovrà svolgersi entro 20 giorni dalla data di applicazione del provvedimento. Il CCSOT (o Resp. Schema e/o di Settore) è tenuto a comunicare all'operatore, i risultati dei rapporti di prova, gli eventuali altri elementi che hanno determinato l'emissione del provvedimento e termini per la presentazione di eventuali rilievi, osservazioni, documentazione e/o risultati di contro analisi.

13.3. Soppressione delle indicazioni del metodo di produzione biologiche

La soppressione delle indicazioni comporta il divieto per l'operatore di riportare, nelle etichette e nei documenti dei prodotti interessati dall'irregolarità, le indicazioni relative al metodo dell'agricoltura biologica in relazione alla partita, o all'intera produzione interessata dall'irregolarità. La verifica della applicazione e della relativa efficacia è svolta alla prima visita ispettiva utile. Il mancato rispetto di una soppressione delle indicazioni biologiche comporta l'applicazione di una sanzione più significativa.

Il provvedimento è emesso dal CCSOT (o dai Responsabili di Schemi o di Settore di Certificazione) mediante lettera raccomandata (anticipata via fax) a firma del Presidente ICEA o suo delegato nella quale verranno specificate le motivazioni della soppressione, le condizioni alle quali potrà essere revocata la sospensione ed i tempi entro i quali è possibile presentare il ricorso.

L'operatore una volta ricevuta la sanzione, può comunicare per iscritto le motivazioni di dissenso utilizzando, eventualmente, l'apposito spazio contenuto nel modulo di invio.

In caso di assenza di comunicazioni di dissenso entro 7 giorni lavorativi dalla data di invio, le sanzioni, così come le azioni correttive richieste, saranno ritenute accettate dall'operatore.

13.4. Sospensione della certificazione

Consiste nella sospensione temporanea della certificazione di conformità al metodo dell'agricoltura biologica di cui ai Reg CE 834/07 e 889/08, viene applicata nel caso in cui sia compromessa l'affidabilità dell'operatore controllato. La sospensione comporta per l'operatore medesimo il divieto, per il periodo indicato, di commercializzare i prodotti con indicazioni riferite al metodo dell'agricoltura biologica. Essa si può riferire:

- ad una o più aree di lavorazione
- o all'intera azienda
- o a singole linee di lavorazione.

La verifica dell'azione correttiva è svolta nei termini e nelle modalità previste dal provvedimento stesso. Il mancato rispetto di una sospensione comporta normalmente l'esclusione dell'operatore.

13.4.1. La sospensione della certificazione verrà deliberata da ICEA, a seguito della decisione della Commissione di Certificazione (o dalla CNC in sua assenza), e comunicata

ICEA	M.0202	REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE Reg CE 834/07, Reg. CE 889/08 e s.m. e i	Ed.02 Rev.01 del 31.12.08
------	--------	---	---------------------------

all'Operatore mediante lettera raccomandata (anticipata via fax) su apposito modulo a firma del Presidente ICEA o suo delegato specificando le motivazioni ed i tempi entro i quali è possibile presentare ricorso (entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento).

13.4.2. ICEA, seguendo le attuali disposizioni normative, comunicherà il provvedimento di Sospensione della certificazione, alle autorità competenti (MiPAF, Assessorati Regionali e Provinciali) e agli altri OdC autorizzati.

13.5. Esclusione dell'operatore (ritiro dell'attestato e annullamento/revoca della certificazione)

Avviene nel caso di infrazioni di livello tale da compromettere l'affidabilità dell'operatore nella gestione dell'azienda e quindi la sua permanenza nel sistema di controllo, ivi compreso quando vi sia recidiva nel commettere infrazioni, o nel caso in cui l'operatore non rispetti gli impegni assunti nei confronti della autorità competenti e gli obblighi contrattuali nei confronti di ICEA.

13.5.1. Verrà deliberato da ICEA, a seguito della decisione della Commissione di Certificazione (o dalla CNC in sua assenza), e comunicata all'Operatore mediante lettera raccomandata (anticipata via fax) a firma del Presidente ICEA o suo delegato specificando le motivazioni ed i tempi entro i quali è possibile presentare ricorso (*entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento*).

13.5.2. In caso di mancato versamento dei corrispettivi dovuti per l'attività di controllo e certificazione alle scadenze stabilite; ICEA provvede, su proposta del RSA (in caso di gestione diretta della SOT), ovvero del Responsabile della SOT o del Responsabile Amministrazione della SOT (RASOT) nel caso di strutture alle quali è stata attribuita la qualifica di SOT, e con delibera del Presidente ICEA o suo delegato;

- previo almeno un sollecito di pagamento;
- mancato riscontro da parte dell'operatore entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dello stesso;

ad adottare, il provvedimento di ritiro dell'Attestato d'Idoneità con conseguente esclusione dal Sistema di Controllo.

Nel periodo che intercorre tra il mancato riscontro da parte dell'operatore al sollecito di pagamento e la delibera del provvedimento di ritiro dell'attestazione di conformità, ICEA è autorizzata a sospendere i servizi di certificazione (emissione di attestati, certificati, autorizzazioni alla stampa etichette, ecc.)

La CoCer e la CNC possono vigilare sull'operato dell'OdC, verificando gli atti amministrativi relativi alle richieste di pagamento ed ai solleciti degli operatori morosi al fine di garantire che tali provvedimenti vengano presi nel rispetto dei principi di indipendenza e imparzialità del Sistema di Controllo.

13.5.3 ICEA, seguendo le attuali disposizioni normative, comunicherà la notizia dell'avvenuta esclusione dell'operatore alle autorità competenti (MiPAF, Assessorati Regionali e Provinciali) e agli altri OdC autorizzati.

13.5.4 Il provvedimento di Ritiro dell'attestato ha una durata pari a 12 mesi a partire dalla data di emissione.

13.6. Le disposizioni normative vigenti in ambito nazionale prevedono che, in caso di cambiamento dell'OdC, l'ente subentrante garantisca la continuità di applicazione delle sanzioni applicate da quello che lo ha preceduto (inclusendo i casi di sanzioni correlate al mancato pagamento delle tariffe di controllo).

ICEA	M.0202	REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE Reg CE 834/07, Reg. CE 889/08 e s.m. e i	Ed.02 Rev.01 del 31.12.08
------	--------	---	---------------------------

14. RECLAMI

14.1. Contestazioni alla relazione di ispezione

Il Responsabile dell'azienda, presso la quale, in sede di ispezione, siano state rilevate infrazioni alle norme, nel caso non concordi con la valutazione del personale tecnico incaricato, deve riportare e sottoscrivere nella relazione di ispezione le motivazioni del suo dissenso.

14.2. Reclami attinenti l'attività di ICEA

Tutti i reclami attinenti, a qualsiasi livello, l'attività di ICEA devono essere trasmessi alla Sede nazionale di Bologna, all'attenzione del Responsabile Assicurazione Qualità (RAQ) il quale dovrà verificarne la fondatezza e procedere all'opportuno trattamento.

14.3. Reclami giunti all'operatore

L'Operatore deve mantenere registrazione di tutti i reclami pervenuti in merito ai prodotti oggetto dell'attività di controllo e certificazione. Tale registrazione deve essere resa disponibile al tecnico controllore ICEA in occasione delle visite di sorveglianza. Eventuali reclami e contestazioni relativi alla conformità del prodotto alla normativa vigente in materia di agricoltura biologica (es. rilievo di principi attivi non ammessi) devono essere immediatamente comunicati ad ICEA.

15. RICORSI

15.1. Azione di Ricorso contro provvedimenti di sospensione o ritiro della certificazione

L'Operatore potrà fare ricorso scritto alla CoCer, e per conoscenza al RSC ICEA, contro le decisioni sanzionatorie, esponendo le ragioni del suo dissenso e trasmettendo idonea documentazione, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento.

La CoCer decide, entro 30 (trenta) giorni dalla data di arrivo del ricorso, in merito al rigetto ovvero al mantenimento della sanzione ed invia l'esito all'Operatore. In caso di mancata accettazione da parte di quest'ultimo, l'oggetto del ricorso verrà sottoposto al giudizio definitivo della Commissione Nazionale Attività di Controllo e Certificazione (CNC) il quale avrà per ICEA valore vincolante. In caso di sanzioni decise da ICEA dovute a mancato pagamento dei corrispettivi dovuti per l'attività di controllo, l'operatore potrà fare ricorso scritto al RAQ che dovrà decidere al riguardo entro 15 (quindici) giorni.

15.2. Se l'azione di ricorso da parte dell'operatore prevede la presentazione di risultati analitici, questi dovranno pervenire sotto forma di Rapporto di Prova da laboratori accreditati secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025 nel loro stato di aggiornamento che impiegano metodi di prova accreditati.

15.3. ICEA non è comunque competente a decidere in merito a provvedimenti sanzionatori emanati dall'Autorità Competente ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente.

15.4. Foro Competente

Qualsiasi controversia nascente dall'applicazione del Sistema di Certificazione di ICEA che non sia stato possibile risolvere in sede di trattazione dei ricorsi, sarà sottoposta al foro di Bologna, unico competente a conoscere e decidere in merito ad ogni controversia che dovesse nascere in relazione alla applicazione del presente regolamento.

15.5. Annullamento e revoca delle sanzioni

Annullamento sanzione

Si realizza quando gli operatori controllati ottengono la revisione del provvedimento sanzionatorio e a seguito di ricorso. L'annullamento consente la "reintegra totale" e retroattiva alla data del provvedimento.

ICEA	M.0202	REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE Reg CE 834/07, Reg. CE 889/08 e s.m. e i	Ed.02 Rev.01 del 31.12.08
------	--------	---	---------------------------

Revoca sanzione

Si realizza quando gli operatori controllati ottengono la revisione del provvedimento sanzionatorio e il suo ritiro. La revoca consente la "reintegra condizionata" alla verifica del mantenimento dell'iter della certificazione.

16. RISERVATEZZA

ICEA si impegna a mantenere la riservatezza, salvo eventuali disposizioni di legge o giudiziale, dei dati e dei documenti e delle informazioni aziendali derivanti dall'esecuzione delle azioni di controllo e a garantire la discrezione del personale da essa incaricato.

Salvo prescrizioni contrarie della norma o della legge, le informazioni ottenute nel corso delle attività di certificazione non saranno divulgate a terzi senza il consenso scritto dell'operatore stesso.

17. ATTIVITA' DI CONTROLLO E PROVA

ICEA, ai fini dello svolgimento dell'attività di controllo e prova, può avvalersi delle prestazioni di strutture esterne convenzionate e/o abilitate per le quali si fa garante della competenza, il tutto nel rispetto di quanto prescritto dalle norme UNI EN 45011(marzo '99) punto 4.4 in materia di subappalto e fatta salva la possibilità di esercitare la medesima attività con le proprie strutture nazionali.

ICEA, in ogni caso, rimane l'unica titolare e responsabile legale per il rilascio, il mantenimento, l'estensione, la sospensione o il ritiro della certificazione.

Analisi e prove sono eseguite presso laboratori qualificati da ICEA in grado di eseguire prove accreditate secondo la norme UNI CEI EN 45001 e/o UNI CEI EN ISO/IEC 17025 nel loro stato di aggiornamento.

Nei casi in cui il tariffario applicato a livello regionale prevede che il costo delle analisi sia a carico dell'operatore controllato, il laboratorio potrà fatturare tali costi direttamente all'operatore. Il mancato pagamento di tali costi costituisce, comunque, motivo di applicazione di ritiro dell'attestato di idoneità così come indicato al § 13.5.2.

L'operatore, al momento del prelievo, verrà informato circa il laboratorio incaricato da ICEA per l'effettuazione delle analisi, è potrà ricusare in forma scritta e motivata l'utilizzo di tale laboratorio.

Eventuali obiezioni espresse dall'operatore e le relative motivazioni devono essere verbalizzate ed immediatamente comunicate al CCSOT (o Resp. Schema e/o di Settore) che dovrà decidere circa la possibilità di accettare la richiesta. La richiesta si ritiene accettabile nei casi in cui esiste formale evidenza di conflitti dissidi/controversie/disaccordi in atto o trascorsi tra l'operatore e il laboratorio.

La richiesta dell'operatore e le decisioni conseguenti del CCSOT (o Resp. Schema e/o di Settore) dovranno essere comunicate per conoscenza al ReCoCer e RAQ.

18. PUBBLICAZIONE DEL SISTEMA DI CERTIFICAZIONE ICEA

Il Sistema di Certificazione ICEA è descritto nel presente Regolamento per la Certificazione ICEA, che viene reso disponibile a tutti gli Operatori interessati alla certificazione ICEA ed alle Amministrazioni Pubbliche Nazionali e/o Regionali che ne facciano richiesta in conformità a quanto stabilito dai Reg CE 834/07 e 889/08 e sue successive modificazioni ed integrazioni, e dalle relative Norme Nazionali di attuazione.

Il presente Regolamento per la certificazione ICEA viene consegnato a tutti gli operatori al momento della richiesta di ingresso nel sistema di controllo e sottoscritto mediante la Richiesta/Contratto di assoggettamento (M.0201).

ICEA	M.0202	REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE Reg CE 834/07, Reg. CE 889/08 e s.m. e i	Ed.02 Rev.01 del 31.12.08
------	--------	---	---------------------------

Per la pubblicazione delle informazioni inerenti il Sistema di Controllo e delle integrazioni e modificazioni della normativa comunitaria e nazionale, viene impiegato il sito web di ICEA (www.icea.info) e/o la newsletter e/o circolari informative.

Ogni ulteriore informazione può essere richiesta all'ufficio nazionale ICEA e/o all'ufficio regionale competente per territorio.

19. SCHEMA DI CERTIFICAZIONE

